

assistenza determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

(2-01088) « Ruggieri, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Bimbi, Boccia, Bottino, Burtone, Camo, Carbonella, Carra, Castagnetti, Colasio, Delbono, Duilio, Fioroni, Franceschini, Frigato, Gentiloni Silveri, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Loiero, Lusetti, Mantini, Marcora, Mattarella, Merlo, Monaco, Morgando, Mosella, Pasetto, Pinza, Piscitello, Realacci, Reduzzi, Rosato, Rusconi, Sinisi, Squeglia, Stradiotto, Volpini ».

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

L'interpellanza urgente Ruzzante e altri n. 2-01087, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 26 febbraio 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Trupia.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta Cento n. 4-09095, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 26 febbraio 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Russo Spina.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta orale Maurandi n. 3-02820 del 3 novembre 2003.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta scritta Nesi n. 4-04950 del 14 gennaio 2003 in interrogazione a risposta orale n. 3-03123;

interrogazione a risposta orale Galvagno n. 3-01965 del 19 febbraio 2003 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09116;

interrogazione a risposta scritta Cusumano n. 4-06090 del 16 aprile 2003 in interrogazione a risposta orale n. 3-03120;

interrogazione a risposta orale Pecoraro Scanio n. 3-02858 del 12 novembre 2003 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09118.

ERRATA CORRIGE

Interrogazione Burani Procaccini e altri n. 4-09101 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 429 del 26 febbraio 2004. Si ripubblica il testo dell'interrogazione a risposta scritta Burani Procaccini ed altri n. 4-09101, con l'esatta indicazione dei firmatari.

BURANI PROCACCINI, BOLOGNESI e CASTELLANI. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione parlamentare per l'infanzia, secondo la legge istitutiva, ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

la Commissione stessa ha deliberato il 15 maggio 2003 un'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, nel cui ambito — oltre ad audizioni, tra l'altro, della presidente della Commissione per le adozioni internazionali e di numerosi rappre-

sentanti degli enti autorizzati — si è svolta una missione a Mosca e a San Pietroburgo dal 16 al 18 febbraio 2004;

benché la Federazione russa risulti il Paese, dopo l'Ucraina, da cui vengono adottati il maggior numero di bambini da parte delle coppie italiane, il numero di tali adozioni è di gran lunga inferiore rispetto a quelle effettuate da altri paesi europei (Francia e Spagna) ed extraeuropei (Stati Uniti d'America) e la quantità di bambini che permangono in istituti russi per molti anni in attesa di una famiglia è molto elevata;

nella Federazione russa operano 13 enti italiani autorizzati ed accreditati, mentre per altri 8 enti, non ancora accreditati, l'autorizzazione già concessa è stata sospesa dalla Commissione per le adozioni internazionali con provvedimento n. 161/2003 deliberato il 17 dicembre 2003;

secondo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492 (Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali), la Commissione può revocare o, nei casi meno gravi, sospendere per un periodo determinato l'autorizzazione già concessa ad un ente, qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi della Convenzione dell'Aja, della legge sull'adozione e del regolamento;

dal testo dello stesso articolo risulta che, ove sussistano le motivazioni indicate, nei confronti di un ente può essere sospesa l'autorizzazione, ma non appare prevista la sospensione relativamente ad un solo Paese;

nessuna norma vieta ad enti autorizzati ma non ancora accreditati la presa in carico di coppie e la presidente della Commissione per le adozioni internazionali, dottoressa Carmela Cavallo, ha nel recente passato risposto affermativamente

per iscritto al quesito posto da enti autorizzati ma non ancora accreditati in Russia circa la possibilità di accettare mandati da coppie;

risulta da più fonti, tra le quali anche funzionari dell'ambasciata italiana, che il programmato incontro a Mosca della delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia con i rappresentanti degli enti italiani autorizzati, previsto per il 16 febbraio 2004, non abbia visto la partecipazione prevista a causa di interventi — effettuati dalla dottoressa Maria Teresa Vinci, coordinatrice della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali — che di fatto hanno gravemente ostacolato lo svolgimento di attività connesse all'indagine conoscitiva parlamentare;

il 4 novembre 2003 è stata sottoscritta un'Intesa istituzionale di programma per un piano pluriennale di interventi nella Federazione Russa fra la Commissione per le adozioni internazionali e 12 enti autorizzati italiani operanti in Russia, che prevede fra l'altro di « aprire ed attrezzare una sede permanente della delegazione italiana (Commissione, Regioni, Enti accreditati) affinché i cittadini italiani che si recano nella Federazione Russa per l'adozione ricevano servizi ed assistenza adeguati » —:

quali iniziative intenda adottare in relazione al comportamento della coordinatrice della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, che risulta aver operato per indurre i rappresentanti degli enti autorizzati italiani operanti in Russia a disertare il previsto incontro con la delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia;

quale sia il fondamento normativo del provvedimento n. 161/2003 deliberato dalla Commissione per le adozioni internazionali il 17 dicembre 2003, che, in difformità da quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492, è stata adottata senza previa contestazione dei fatti e delle ragioni agli enti destinatari del

provvedimento; sospende tali enti solo dall'autorizzazione per un singolo Paese straniero; non motiva la sospensione con il venire meno dei requisiti degli stessi enti (il cui permanere viene invece esplicitamente riconosciuto nel testo), né con loro comportamenti non corrispondenti ai principi della Convenzione dell'Aja, alla legge sull'adozione o al regolamento; non indica un tempo determinato per la durata della sospensione;

se l'affermazione secondo cui « la permanenza nell'Albo di enti autorizzati e non accreditati ha prodotto pesante disorientamento e notevole disagio a numerose coppie » che hanno conferito incarico a tali enti per adottare bambini russi — contenuta nella citata deliberazione n. 161/2003 — sia valida anche per le numerose situazioni analoghe di enti autorizzati ma non accreditati o riconosciuti presso altri Paesi, oltre la Russia, presenti nell'Albo; e, in tal caso, se non ritenga che vi sia una disparità di trattamento da parte della Commissione per le adozioni internazionali nel caso degli enti autorizzati ma non accreditati in Russia rispetto agli enti autorizzati ma non accreditati, o non operativi per qualsiasi altro motivo, presso altri Paesi;

se non ritenga necessario inserire nel nuovo regolamento della Commissione per le adozioni internazionali ulteriori criteri relativi alle informazioni che devono essere contenute nell'Albo degli enti autorizzati, tali da consentire alle coppie una immediata comprensione della effettiva operatività di ciascun ente nei singoli Paesi;

come si concili l'esplicita indicazione della presidente della Commissione per le adozioni internazionali secondo la quale gli enti autorizzati ma non ancora accreditati in Russia possono prendere in carico le coppie interessate a conferire mandato ad essi, con l'affermazione contenuta nella deliberazione del 17 dicembre 2003 della stessa Commissione, secondo la quale le coppie che hanno conferito mandato ad enti autorizzati ma non accreditati in Russia si trovano in situazione di pesante disorientamento e notevole disagio, tanto da indurre a sospendere a tali enti l'autorizzazione già concessa;

se si intenda estendere la decisione — contenuta nell'Intesa istituzionale di programma del 4 novembre 2003 sopra citata — di aprire ed attrezzare una sede permanente, anche a tutti gli altri Paesi ove operano enti autorizzati italiani, o almeno a quelli nei quali le procedure di adozione internazionale risultano in numero più elevato, al fine di consentire anche ai cittadini italiani che si recano in tali Paesi per svolgere dette procedure di ricevere « servizi ed assistenza adeguati »;

quali indirizzi intenda porre in atto per aiutare i bambini tuttora presenti negli istituti della Federazione russa, con particolare riferimento a quelli in età prescolare e scolare, affinché siano accolti in numero sempre maggiore dalle famiglie italiane. (4-09101)